



# COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

(Città metropolitana di Bari)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE N. 49 DEL 30-11-2023

**OGGETTO: Approvazione per l'anno 2024 delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)**

**ASSESSORE PROPONENTE :** Lionetti Vito Domenico

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16:30 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

Del Re Davide	<b>Presente</b>	<b>SINDACO</b>	Tassielli Marica	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Battista Vincenza	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Petruzzellis Francesco	<b>Assente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Angiulo Rossana	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Simonetti Bianca Stefania	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Aloisio Ivan	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Casamassima Raffaella	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Angiulo Pasquale	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Caprio Annamaria	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Baldassarre Damiano	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Giustino Angelo	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Gatti Antonia	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Cavalluzzi Francesco	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Lapadula Rocco Fabio	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	D'Ambrosio Maria Pia	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Lionetti Vito Domenico	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>			

Accertata la presenza di n. 16 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il SEGRETARIO COMUNALE Devillanova Gianpiero, con funzioni di Segretario verbalizzante.

**PREMESSO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.  
**Favorevole**

Cassano delle Murge, li 22-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Liotino Maria Donata\**

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.  
**Favorevole**

Cassano delle Murge, li 22-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA**

*Liotino Maria Donata\**

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

\*\*\*\*\*

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto *“Approvazione per l'anno 2024 delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU)”* e passa la parola all'Assessore Lionetti per relazionare in merito.

L'Assessore spiega che con il provvedimento in discussione vengono confermate per l'anno 2024 le aliquote dell'imposta municipale propria già applicate nel 2023.

Non si registrano interventi né dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Comunali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è stata ridisciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della *nuova IMU*;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art.1 commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Preso atto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2020 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), in attuazione del sopracitato art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della L.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita all'art.1, comma 741, lettera b) e c), della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nella categorie catastali A/1, A/8, o A/9;

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n.209 depositata il 13 ottobre 2022 la quale si è espressa sulla *vexata quaestio* relativa al riconoscimento dell'esenzione dall'IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi, dichiarando l'illegittimità costituzionale (agli artt. 3, 31,e 53 della Costituzione) dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, nella parte in cui stabilisce che: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*;

**Che**, pertanto, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale ha modificato i criteri per la qualificazione dell'abitazione principale ai fini IMU, disponendo che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*, quindi definendo l'abitazione principale il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia;

**Rilevato** che sono assimilate all'abitazione principale:

1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (se diversa da categoria A1/A8/A9);
5. Un solo immobile, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Considerato** che l'art.13 del regolamento comunale sopra citato prevede l'assimilazione dell'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, ha confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduto dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Considerato** che l'art.1, comma 758, della L.n. 160/2019, ha stabilito che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli (compresi quelli situati nel comune di Cassano delle Murge), ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993;

**Visto** che l'art.1, comma 760, della L. n.160/2019, ha confermato la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art.1, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

**Considerato** che l'art.1, comma 747, della L. n. 160/2019, precede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
3. Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

**Considerato** che l'art.1, comma 78 della Legge n. 178/2020, ha previsto che per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convezione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è ridotta al 50,00 per cento;

**Visto** che il comma 751 dell'art.1, della Legge n. 160/2019 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "beni merce"), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, restando a tal fine obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU;

**Visto** che il comma 759 lettera g-bis dell'art.1, della Legge n. 160/2019 ha previsto, dal 1° gennaio 2023, l'esenzione dall'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che danno diritto all'esclusione, degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (articolo 614, secondo comma, codice penale) o di invasione di terreni o edifici (articolo 633, codice penale)

ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;

**Preso atto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25/06/2020 sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020 (nel rispetto di quanto previsto su citati commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge n.160/2019), confermate per l'anno 2021 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 06/05/2021, confermate per l'anno 2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 29/12/2021, confermate per l'anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 30/03/2023 ;

**Atteso** che è volontà dell'amministrazione comunale confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU stabilite per l'anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2023, come riportate di seguito:

N.	Fattispecie	Aliquota Comunale	Detrazione	Quota da versare
1	<b>Unità immobiliare</b> (Categorie Catastali da "A/2 ad A/7) <b>adibita ad abitazione principale e relative</b> pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	ESCLUSA		
2	<b>Casa familiare (e relative pertinenze)</b> , categorie catastali da "A/2 ad A/7", <b>assegnata al genitore affidatario dei figli</b> , a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione	ESCLUSA		
3	<b>Unità immobiliare (e relative pertinenze)</b> categorie catastali da "A/2 ad A/7" <b>posseduta da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero</b> o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	ESCLUSA		
4	<b>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	ESCLUSA		
5	<b>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</b> come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	ESCLUSA		

6	<b>Unità immobiliare ( e relative pertinenze)</b> , iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal <b>personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia</b> ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESCLUSA		
7	<b>Unità immobiliare (e relative pertinenze)</b> categorie catastali da “A/2 ad A/7” <b>concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio)</b> che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  <ul style="list-style-type: none"><li>• Il comodato deve essere registrato</li><li>• Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (Comune di Cassano delle Murge)</li><li>• Il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia</li></ul> Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Cassano delle Murge, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori	10,6 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile	
8	Unità immobiliari non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui <b>occupazione abusiva</b> sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.	ESCLUSA		
9	<b>Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 – A8 – A9) e relative pertinenze</b> (nr. 1 per ciascuna categoria C2 – C6 – C7).  L’agevolazione spetta anche per:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;</li><li>2. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.</li></ol>	6,0 per mille	€200,00	Interamente al Comune
10	<b>Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato</b> di cui all’art. 2, comma 3, e all’art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 431/1998.	10,6 per mille	Imposta ridotta al 75%	

11	<b>Fabbricati classificati nella categoria D</b> comprese le banche/assicurazioni con categoria catastale D/5 (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	10,6 per mille	--	7,6 per mille da versare allo Stato  3,0 per mille da versare al Comune
12	<b>Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5</b>	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
13	<b>Fabbricati classificati nelle categorie B</b>	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
14	<b>Fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici)</b>	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
15	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari <b>IACP</b> o dagli enti di edilizia residenziale pubblica <b>ERP</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille	€200,00	Interamente al Comune
16	Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall' <b>impresa costruttrice</b> alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	0,0 per mille	--	--
17	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	1,0 per mille	--	Interamente al Comune
18	<b>Aree edificabili</b> (compresi i terreni agricoli ricadenti nel vigente PRG dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola)	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
19	<b>Tutte le altre fattispecie di Fabbricati</b> che non rientrano nei punti sopraindicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci	10,6 per mille	--	Interamente al Comune

**Richiamato** l'art.1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e che eventuali modifiche o integrazioni di tali fattispecie sono possibili esclusivamente con un altro decreto Mef;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.



**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Tenuto conto** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7 luglio 2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

**Rilevato** inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Considerata** l'esigenza di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei servizi comunali;

**Visti** gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) note intero mandato;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo per l'anno 2024, come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), di seguito specificate:

1. *Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari al 0,6 %;*
2. *Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1%;*
3. *Fabbricati appartenenti nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,06%;*
4. *Terreni agricoli: esenti;*
5. *Aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%;*
6. *Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): aliquota pari al 1,06%;*

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**Rilevato** che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

**Evidenziato** tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *"le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*;

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

**Visto** l'art.1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Viste** che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, nr. 174 all'art. 239 del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l'allegato parere favorevole alla presente proposta deliberativa;

**Visto** l'art. 42 del D.lgs. nr. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.147-bis c.1. D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.213/2012, si attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore;

**Acquisiti** sulla proposta inerente la presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile, resi entrambi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, espresso in ordine alla regolarità tecnico contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;

**Acquisito**, altresì, il parere ai sensi dell'articolo 153 comma 4 D. Lgs.267/2000 e s.m.i. (modificato dalla L. 213/2012) da parte del Responsabile Settore II – Ragioneria e Programmazione - Dott.ssa Liotino Maria Donata;

**Visto** il verbale della Commissione consiliare permanente;

**Uditi** gli interventi come sopra sinteticamente riportati e per il cui contenuto integrale si rinvia al verbale di stenotipia allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Ad unanimità** dei voti espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16 Consiglieri comunali presenti e votanti

### **DELIBERA**

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

1. **di confermare** per l'anno 2024 le aliquote IMU deliberate per l'anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 30/03/2023, riportate di seguito:

N.	Fattispecie	Aliquota Comunale	Detrazione	Quota da versare
1	<b>Unità immobiliare</b> (Categorie Catastali da “A/2 ad A/7) <b>adibita ad abitazione principale e relative</b> pertinenze limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<b>ESCLUSA</b>		
2	<b>Casa familiare (e relative pertinenze)</b> , categorie catastali da “A/2 ad A/7”, <b>assegnata al genitore affidatario dei figli</b> , a seguito di provvedimento del giudice, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione	<b>ESCLUSA</b>		
3	<b>Unità immobiliare (e relative pertinenze)</b> categorie catastali da “A/2 ad A/7” <b>posseduta da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero</b> o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	<b>ESCLUSA</b>		
4	<b>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	<b>ESCLUSA</b>		

5	<b>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali</b> come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	ESCLUSA		
6	<b>Unità immobiliare ( e relative pertinenze)</b> , iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal <b>personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia</b> ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	ESCLUSA		
7	<b>Unità immobiliare (e relative pertinenze)</b> categorie catastali da “A/2 ad A/7” <b>concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio)</b> che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  <ul style="list-style-type: none"><li>• Il comodato deve essere registrato</li><li>• Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (Comune di Cassano delle Murge)</li><li>• Il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia</li></ul> Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel comune di Cassano delle Murge, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori	10,6 per mille	Riduzione del 50% della base imponibile	
8	Unità immobiliari non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui <b>occupazione abusiva</b> sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.	ESCLUSA		
9	<b>Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 – A8 – A9) e relative pertinenze</b> (nr. 1 per ciascuna categoria C2 – C6 – C7).  L’agevolazione spetta anche per:  <ul style="list-style-type: none"><li>3. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;</li><li>4. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.</li></ul>	6,0 per mille	€200,00	Interamente al Comune

10	<b>Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato</b> di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 431/1998.	10,6 per mille	Imposta ridotta al 75%	
11	<b>Fabbricati classificati nella categoria D</b> comprese le banche/assicurazioni con categoria catastale D/5 (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	10,6 per mille	--	7,6 per mille da versare allo Stato  3,0 per mille da versare al Comune
12	<b>Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5</b>	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
13	<b>Fabbricati classificati nelle categorie B</b>	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
14	<b>Fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici)</b>	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
15	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari <b>IACP</b> o dagli enti di edilizia residenziale pubblica <b>ERP</b> , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	10,6 per mille	€200,00	Interamente al Comune
16	Unità immobiliari (classificate contabilmente tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni) costruite e destinate dall' <b>impresa costruttrice</b> alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate	0,0 per mille	--	--
17	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	1,0 per mille	--	Interamente al Comune
18	<b>Aree edificabili</b> (compresi i terreni agricoli ricadenti nel vigente PRG dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola)	10,6 per mille	--	Interamente al Comune
19	<b>Tutte le altre fattispecie di Fabbricati</b> che non rientrano nei punti sopraindicati, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e non assegnate ai soci	10,6 per mille	--	Interamente al Comune

2. **di stabilire**, in accordo alle aliquote confermate al punto precedente, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", di seguito specificate:

1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari al 0,6 %;
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1%;
3. Fabbricati appartenenti nel gruppo catastale D: aliquota pari al 1,06%;

4. Terreni agricoli: esenti;
  5. Aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%;
  6. Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): aliquota pari al 1,06%;
3. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art.1, comma 779, della legge n. 160/2019, decorrono dal 1° gennaio 2024;
4. **di dare atto** che le aliquote e detrazioni I.M.U. deliberate per l'anno 2024 sono adottate in conformità a quanto previsto dal regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2020;
5. **di stabilire** che:
1. per beneficiare dell'esclusione sopra riportata al n. 3 (abitazioni di anziani o disabili) e dell'esclusione sopra riportata al nn. 5 e 6 (alloggi sociali e abitazioni forze armate), è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2025, il modello ministeriale della dichiarazione IMU;
  2. per l'applicazione del beneficio relativo alle abitazioni in comodato gratuito, sopra riportata al n. 7, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2025, il modello ministeriale della dichiarazione IMU, allegando relativo contratto registrato all'Agenzia delle Entrate;
  3. per beneficiare dell'esenzione sopra riportata al n. 8 occorre comunicare all'Ente il possesso dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Le modalità saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione;
  4. l'agevolazione per le abitazioni locate a canone concordato, sopra riportata al n. 10, si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dell'accordo territoriale definito in sede locale. Per l'applicazione dell'imposta ridotta in esame, sopra riportata al n.10, pena la mancata applicazione dell'imposta ridotta, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2025 la seguente documentazione:
    - i. modello ministeriale di dichiarazione I.M.U., con effetto anche per gli anni successivi, qualora ricorrano ancora i requisiti indicati, allegando relativo contratto di locazione a canone concordato, incluso il verbale di consegna e di conformità del canone e le eventuali proroghe;
    - ii. modello ministeriale di dichiarazione I.M.U. in caso di rescissione anticipata del contratto a canone concordato da parte del contribuente;
  5. per l'esenzione dell'imposta sopra riportata al n.16 (beni merce), pena la mancata applicazione della stessa, è obbligatorio presentare, entro il 30 giugno 2025 il modello ministeriale della dichiarazione IMU;
  6. i soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, per i quali l'art.1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020, è prevista la riduzione del 50,00% dell'imposta per l'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto,

devono presentare la dichiarazione IMU, riportando la seguente o analoga dicitura: “abitazione posseduta da pensionato estero: si attesta il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 48 della Legge n. 178/2020, per la riduzione del 50,00%”, allegando la documentazione utile a comprovare la percezione della pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

6. **di provvedere** ad inviare al Ministero dell’economia e delle Finanze il “prospetto delle aliquote”, mediante l’apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
7. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
8. **di dare atto** che ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Donata Liotino;

Infine, stante l’approssimarsi del termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l’articolazione delle aliquote e detrazioni;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, dal medesimo esito: Favorevoli 16, Contrari 0, Astenuti 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Simonetti Bianca Stefania*

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Devillanova Gianpiero*